



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità  
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111  
www.provincia.brindisi.it    provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. \_\_\_\_\_ di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, \_\_\_\_\_

**ENI REWIND S.p.A.**

**Piazza E. Fermi, 4 -72100 Brindisi**  
[gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com](mailto:gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com)

**ARPA Puglia – DAP Brindisi**

[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**

Servizio autorizzazioni ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**COMUNE DI BRINDISI**

[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

**Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR**

[Prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:Prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:** ENI REWIND S.p.A. -Impianto di trattamento acque di falda.

Autorizzazione Integrata Ambientale - Provvedimento Dirigenziale n. 77 del 28/11/2019  
Comunicazione di modifica non sostanziale.

**PRESA D'ATTO**

L'impianto di trattamento di acque di falda (TAF) della ENI REWIND S.p.A. (precedentemente Syndial S.p.A. e Polimeri S.p.A.) è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.1966 del 23/12/2009 della Provincia di Brindisi, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n.392 del 06/03/2012, con nota prot. 62444 del 23/12/2015 (proroga) e, da ultimo Provvedimento Dirigenziale n. 77 del 28/11/2019.

Con nota TAF/547/P del 07/07/2020, acquisita al prot. n. 17843 nella stessa data, il Gestore inviava, ai sensi dell'art. 29-nonies D. Lgs. 152/06, comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per:

- a) l'installazione di un nuovo serbatoio di accumulo di prodotto finale del processo di trattamento acque, denominato R21-A;
- b) la realizzazione bacini di contenimento dei serbatoi esistenti R01, R01-A, R20 e R02;
- c) la rilocazione impianto pretrattamento acque e off-gas;
- d) la rilocazione della Sala di Controllo e Spogliatoi.

All'istanza, il Gestore allegava, tra gli altri:

- elaborato tecnico con planimetria;
- attestazione di versamento degli oneri istruttori.

Con nota TAF/588/P del 23/07/2020, il Gestore inoltrava una planimetria aggiornata con le evidenze delle modifiche previste.

Rilevato dalla documentazione fornita che con la modifica proposta:

- il nuovo serbatoio, denominato R-21A, di volume pari a 150 mc, verrà collegato in parallelo con il serbatoio esistente R21, con funzione di accumulo di prodotto finale del processo di trattamento acque che alimenterà sia l'impianto Enipower (distante circa 500 metri) e sia l'unità di osmosi;
- i bacini di contenimento verranno realizzati in accordo a quanto previsto dal punto 4.1.2 del D.M. del 18/05/95;
- Con lo spostamento dell'impianto di pretrattamento acque e off-gas sono previste integrazioni di apparecchiature che, come dichiarato dal Gestore nella nota TAF/588/P, non andranno a modificare la capacità di trattamento e le modalità di funzionamento dell'impianto già autorizzato ma permetteranno di garantire un miglior efficientamento dell'impianto.

Inoltre, atteso che, come dichiarato dal Gestore con la documentazione fornita, con le modifiche proposte:

- gli impatti ambientali complessivi indotti risultano non significativi in quanto non determinano effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente, giacché analoghi ad altri elementi già presenti;
- non si avrà alcuna influenza sui consumi di acqua;
- non si avrà nessuna influenza sui consumi energetici;
- non sarà necessaria l'attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera, né alcuna variazione qualitativa e quantitativa delle emissioni attualmente presenti in impianto;
- non si produrrà alcun impatto acustico;
- non si produrranno variazioni sulla qualità e quantità di rifiuti prodotti dal processo;
- non si avranno ripercussioni sulle matrici ambientali acqua, suolo e sottosuolo
- non saranno necessarie modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo,
- non si avrà potenziamento dell'impianto autorizzato.

Per quanto sopra riportato, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica e, pertanto, ai sensi della D.G.R. n.648 del 05/04/2011 e ai sensi dell'art. 29-nonies D. Lgs. 152/06, si ritiene di considerare la stessa come modifica non sostanziale, senza necessità di aggiornamento del provvedimento di AIA.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Infine, si fa presente che questo Ente si riserva una revisione complessiva dell'autorizzazione AIA dell'impianto in occasione del riesame che sarà effettuato, come previsto, entro quattro anni dall'adozione delle migliori tecniche disponibili – BAT - definite dalla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17.8.2018.

La presente presa d'atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1966 del 23/12/2009 e successive integrazioni, sarà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993